



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it - uccarloforte@mit.gov.it - <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA n. 36/2011

**DISCIPLINA DELLE MINI CROCIERE/GITE TURISTICHE/ESCURSIONI NELL'AMBITO
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CARLOFORTE**

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

- VISTA** la propria ordinanza n. 15/11 in data 17.05.2011 contenente *“l'ordinanza di sicurezza balneare e la disciplina generale delle attività diportistiche”*, pubblicata all'albo dell'Ufficio e alla pagina *“ordinanze”* del sito web www.carloforteguardiacostiera.it;
- VISTA** la propria ordinanza n. 26/10 in data 25.11.2010 relativa ai *“fenomeni franosi della falesia dell'Isola di San Pietro”*, pubblicata all'albo dell'Ufficio e alla pagina *“ordinanze”* del sito web www.carloforteguardiacostiera.it;
- VISTI** il **D.Lgs. 18.07.2005 n. 171** (*codice della nautica da diporto*), pubblicato sul S.O. della G.U. – Serie Gener. – n. 202 del 31.08.2005); il **D.M. 29.07.2008 n. 146** (*Regolamento di attuazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 171/2005*), pubblicato sul S.O. della G.U. – Serie Gener. n. 222 del 22.09.2008) e il **D.M. 10.05.2001 nr. 121** (*Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto*), pubblicato sulla G.U. – S. G. n. 154 del 07.07.2005);
- VISTO** il **D.lgs. 04.02.2000 n. 45** (*attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali*), pubblicato sulla G.U. – S.G. nr. 55 del 07.03.2000);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327) e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- CONSIDERATA** la necessità, in applicazione degli artt. 17, 30, 81 cod. nav. e art. 50 Reg. Esec. Cod. Nav., di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione marittima, salvaguardia della vita umana in mare e polizia marittima, le attività turistico - ricreative nell'ambito del Circondario Marittimo di Carloforte con particolare riferimento allo svolgimento di gite turistiche/mini crociere/escursioni via mare intorno al periplo dell'Isola di San Pietro, al fine di debellare fenomeni di esercizio illegittimo del trasporto via mare di persone;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Chiunque intenda svolgere, nell'ambito del litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Carloforte, trasporto di persone via mare, a titolo oneroso, per lo svolgimento di "mini crociere/gite turistiche/escursioni" intorno al periplo dell'Isola di San Pietro (con esclusione, quindi, dei servizi di collegamento marittimo con l'Isola Madre e con l'Isola Piana, sottoposti ad altra regolamentazione), deve essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. tenuto dal Comune di Carloforte. Copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. e nel registro di cui all'art. 68 cod. nav. deve essere trasmessa anche all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.
L'esercente dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, ecc. previsti dalle norme vigenti.
2. Per l'effettuazione di mini crociere e/o gite turistiche intorno all'Isola di San Pietro, devono essere impiegate esclusivamente unità navali a ciò destinate e non inserite in altri servizi (ovvero navi da passeggeri, ai sensi dell'art. 1, comma 1). lett. e) del D.Lgs. 45/2000 o unità da diporto utilizzate a fini commerciali oggetto di contratto di noleggio o locazione).
3. Le persone che svolgano tali attività saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, con la presente, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tali attività.

Articolo 2

Partenza e Arrivo dell'unità

1. Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri devono avvenire in sicurezza di regola presso i pontili degli approdi turistici ubicati in ambito portuale, previo consenso scritto del gestore, ovvero, in modo residuale, presso gli eventuali tratti liberi delle banchine del porto di Carloforte (esclusivamente banchina fronte Istituto Tecnico Nautico), con divieto assoluto di utilizzo delle banchine ed aree limitrofe del porto commerciale destinate ai traghetti in servizio di linea (dal gazebo di "Marinatur", posizionato sulla banchina "*Calata Mamma Mahon*", sino all'accosto San Carlo n. 5).
La crociera/la gita dovrà di norma avere termine dal tratto di banchina o di pontile di partenza.
2. L'unità dovrà sostare in banchina per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.
3. L'eventuale impiego di tratti liberi di banchine del porto di Carloforte non dà diritto alcuno di accosto esclusivo e/o permanente.

Articolo 3

Formalità

1. Chi intende svolgere le attività disciplinate dalla presente ordinanza dovrà comunicare l'inizio attività alla Sezione Tecnico/Amministrativa/Operativo – Ufficio Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte (via Santa Teresa, n. 3 – e-mail: uccarloforte@mit.gov.it - carloforte@guardiacostiera.it, tel./fax: 0781/854023), indicando il numero e il nome delle unità navali impiegate, il numero di persone trasportate, il tratto di banchina o approdo turistico in cui avverranno le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri (in quest'ultimo caso, con consenso scritto del gestore dell'approdo turistico), allegando copia della iscrizione art. 68 cod. nav. e della C.C.I.A.A.
2. Per il posizionamento di eventuali box in ambito portuale, a fini pubblicitari o di vendita di biglietti, l'interessato dovrà munirsi, ai fini demaniali marittimi, di apposita autorizzazione/concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Carloforte e/o dalla Regione Autonoma della Sardegna, previo parere favorevole dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.

Articolo 4

Prescrizioni generali

1. Le unità navali di cui al precedente articolo 1 devono essere munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, nonché della certificazione dell'Ente Tecnico relativa al numero massimo di persone trasportabili ed al tipo di abilitazione alla navigazione in regolare corso di validità.
2. L'equipaggio delle navi da passeggeri deve essere formato da personale appartenente alla gente di mare ed in possesso di titoli e qualifiche previste per lo specifico servizio, nel numero prescritto dalle apposite tabelle di armamento, approvate secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 272/99 e compatibilmente con il servizio espletato nonché in relazione alle condizioni dei punti di sbarco/imbarco, per eventuali dislivelli tra le altezze di banchina e quelle di bordo, le unità navali devono disporre di idonei sistemi di protezione per evitare la caduta anche accidentale di persone in mare sia in navigazione che durante le operazioni di imbarco/sbarco.
4. Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri devono avvenire in sicurezza solo quando l'imbarcazione sia stabilmente affiancata in banchina ovvero al pontile, sotto la stretta sorveglianza e responsabilità del comandante/conducente che, prima dell'inizio delle suddette operazioni, dovrà assicurare, a poppa ed a prora, l'imbarcazione alla banchina con apposite cime nonché verificare le condizioni di idoneità della banchina e/o pontile; le operazioni di imbarco non potranno iniziare prima che non siano terminate le operazioni di sbarco dei passeggeri presenti a bordo della stessa unità.
5. Durante la navigazione le unità dovranno strettamente osservare le norme della COLREG 72 (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare).
6. All'atto della partenza o dell'arrivo in porto, dovrà esserne data comunicazione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.
7. Le unità navali devono sempre procedere con la massima cautela, in considerazione delle condizioni meteo - marine, e comunque ad una velocità non superiore a quella consentita nel porto.
8. L'accosto alle banchine dovrà avvenire sempre a lento moto al fine di evitare la formazione di onde anomale che possano arrecare danno ad altre unità.
9. Le persone trasportate devono essere sistemate nei posti a sedere ovvero in piedi e/o sul ponte scoperto solo se esistano idonei sistemi di tenuta per i passeggeri e in condizioni meteo - marine assicurate (assenza di pioggia e/o vento forza 4 mare 2).
10. Le unità navali devono avere idonea segnaletica monitoria indicante i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi nonché il divieto di fumare a bordo e di gettare rifiuti e altro materiale fuori bordo, in mare e tabella riportante il numero massimo di persone trasportate.
11. Le unità navali devono esporre o tenere a bordo copia della presente Ordinanza nonché le tariffe praticate, approvate secondo le vigenti disposizioni, e gli orari/tratte del servizio svolto in luogo visibile all'utenza.
12. E' fatto divieto di utilizzare le unità navali per servizi diversi da quelli autorizzati, salvo diversa preventiva autorizzazione.
13. Durante la navigazione le unità navali devono fare ascolto radio sul canale 16 VHF e segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte – Sala Operativa (tel. 0781/854023 – 1530 numero per le emergenze in mare) qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza dei passeggeri nonché ogni altra situazione di pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Dette unità navali, qualora necessario, dovranno immediatamente ottemperare ad eventuali ordini dell'Autorità Marittima per fronteggiare situazioni di emergenza nei casi sopra indicati ed eventualmente cooperare in operazioni di soccorso interrompendo il servizio, ai sensi dell'art. 70 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo, ex art. 59 del regolamento Codice della Navigazione, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.carloforte.guardiacostiera.it e la diffusione agli organi di informazione.

Articolo 6

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della navigazione e art. 55 del D.lgs. nr. 171/2005.

Carloforte, 07 Novembre 2011

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Alessandra DI MAGLIO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993